

Delibera n. **78/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 1/7

OGGETTO: Integrazione Regolamento per la chiamata dei Professori di I^a e II^a fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 78/2013	Prot. n. 9571	UOR: UFFICIO II - PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO				X	Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Nella riunione del Senato Accademico del 19 febbraio 2013 è stata valutata l'opportunità di modificare il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", emanato con D.R. n.638/2012 del 5 dicembre 2012, nella parte relativa alle chiamate dei professori che hanno conseguito l'idoneità da associato e da ordinario ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n.210, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario in coerenza con l'art.29 comma 4 della Legge 240/2010.

Il predetto articolo prevede che coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa e cioè chiamata sulla base di delibera di Consiglio di Facoltà, ora Dipartimento a prescindere dalla procedura sia selettiva che valutativa.

Si propone quindi di integrare il Regolamento vigente con l'inserimento di un nuovo articolo "Art.11- denominato "Norme transitorie" nel testo sotto riportato e contestuale rinumerazione dell'art.12- Pubblicazione ed entrata in vigore":

"In conformità a quanto previsto dall'art.29- comma4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, posso essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa."

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2013 con deliberazione n.37/2013 ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento in parola.

Pertanto, si sottopone all'approvazione del Senato Accademico, l'integrazione del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", emanato con D.R. n.638/2012 del 5 dicembre 2012, con l'inserimento del nuovo art.11 "Norme transitorie" nel testo sottoriportato e contestuale rinumerazione dell'art.12- Pubblicazione ed entrata in vigore".

Delibera n. **78/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 2/7

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Visto il Codice Etico d'Ateneo emanato con D.R. 360/2010 del 9 settembre 2010 ed entrato in vigore il 10 settembre 2010;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n. 509/2010 dell'11 novembre 2010 ed in vigore dalla medesima data e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 ed in particolare gli artt.li 18 e 24, 5^a e 6^a comma;
- Visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", emanato con D.R. n.638/2012 del 5 dicembre 2012;
- Considerato il rilievo emerso nella seduta del Senato Accademico del 19 febbraio 2013 relativamente alla opportunità di integrare il predetto Regolamento;
- Ritenuto pertanto opportuno dover procedere all'integrazione del Regolamento predetto;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2013 con delibera n.37/2013;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare l'integrazione del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240" con l'inserimento art.11- "Norme transitorie" nel testo sottoriportato e contestuale rinumerazione dell'art.12- Pubblicazione ed entrata in vigore".

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010.

Titolo I - Norme generali

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art.18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art.24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.

Delibera n. **78/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 3/7

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria

1. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale, ai sensi dell'art.18, comma 3, della Legge 240/2010.

Art. 3 – Attivazione della procedura

1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale dei punti organico ad essi assegnati, deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia la copertura del posto secondo le modalità previste all'art.1 comma 2 del presente Regolamento.
2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:
 - a) il numero dei posti richiesti;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento;
 - d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - g) la sede del servizio
 - h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.

Nel caso di procedimento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del presente Regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:

- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici;
 - j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di chiamata per la copertura dei posti.
 4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente art.2, c.2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art.1, c.2, lett.a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art.1, c.2, lett.b).

Delibera n. **78/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 4/7

Titolo II – Chiamata mediante procedura selettiva (art.18, comma 1, Legge 240/2010)

Art. 4 - Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è attivata mediante l'emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando di selezione, che viene pubblicato all'Albo ufficiale d'Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel bando devono essere specificati:
 - a) il numero dei posti da ricoprire;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale ;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione del profilo della posizione;
 - e) il Dipartimento di afferenza;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) i diritti e doveri dei docenti;
 - h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - i) i requisiti di ammissione di cui all'art.5 del presente Regolamento;
 - j) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare ai sensi dell'art.16, comma 3, lett.b) della legge 240/2010;
 - l) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Alla procedura di selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art.16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
 3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente regolamento, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art.29, comma 8 della Legge 240/2010.
-

Delibera n. **78/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 5/7

4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.
3. Per i professori provenienti da Università straniere, il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione.
4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati.
5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art.6, comma 7, della Legge 240/2010.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i criteri di massima in ordine alla valutazione di:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) curriculum;
 - c) attività didattica.
2. I criteri, che dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi nazionali e internazionali di cui all'art.24, comma 5, della legge 240/2010, sono pubblicati all'Albo Ufficiale d'Ateneo. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Per ogni singola riunione deve essere redatto apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, di cui sono parte integrante i giudizi collegiali resi dalla commissione su ogni candidato e la relazione finale riassuntiva dei lavori.
4. Al termine della valutazione la Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche - scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
5. La Commissione consegna gli atti al Rettore, che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento. Il decreto dovrà essere trasmesso al Dipar-

Delibera n. **78/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 6/7

timento interessato e pubblicato all'Albo Ufficiale on line d'Ateneo, il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 8 – Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Entro 60 gg. dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.
3. Qualora nel termine previsto il Consiglio di Dipartimento deliberi motivatamente di non procedere ad alcuna chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, oggetto della selezione.

Titolo III – Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art.24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art.24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione.
2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale o, in mancanza, del macrosettore, nominata dal Rettore.
3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art.6 commi dal 5 al 9 del presente Regolamento.
4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
5. La valutazione dei Ricercatori di cui all'art.24, comma 5, della legge 240/2010 e dei Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art.24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n.344 del 4 agosto 2011 e successive modificazioni.

Art. 10 – Chiamata del candidato

1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
2. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei Professori di prima fascia e dei Professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei Professori di seconda fascia.
3. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.

Delibera n. **78/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 7/7

Art. 11 – Norme transitorie

1. In conformità a quanto previsto dall'art.29 - comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.

Art.12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento emanato con decreto del Rettore è pubblicato nel sito web d'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
